

**ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI**

DITTA	MAURI EMILIO SRL
SEDE LEGALE	USMATE VELATE (MB), CORSO ITALIA 41
IMPIANTO	USMATE VELATE (MB), VIA PER VELASCA, LOCALITÀ CASCINA SAN CARLO
CODICE FISCALE	08337620150
PARTITA IVA	00903460962
N. REA	MB - 1291977

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 19.310 mq (20.070 mq – 760 mq a seguito esproprio), censita al NTCR del Comune di Usmate Velate al Foglio 42, Mappale 3 ed è di Proprietà;
- 1.2 La suddetta area, dal PGT vigente, ha la seguente destinazione urbanistica: "AMF 1 - AREA MONOFUNZIONALE 1 PER ATTIVITA' SECONDARIE O TERZIARIE";
- 1.3 L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.Lgs. 152/06 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) e D.Lgs 42/2004;
- 1.4 Vengono effettuate le seguenti operazioni:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - recupero (R3, R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
- 1.5 L'impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali descritte nella planimetria allegata al provvedimento autorizzativo (rif. Tav. 1 del 09/12/2021);
- 1.6 i quantitativi massimi istantanei per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:
- area 1: area rifiuti in entrata messi in riserva destinati al recupero - 1130,5 mc (385,5 t)
 - area 4i: interna; deposito preliminare rifiuti speciali non pericolosi, in balle o cumuli - 144 mc (52 t)
 - area 4e: esterna; deposito preliminare rifiuti speciali non pericolosi, in cassoni – 231 mc (81 t)
 - area 4f: interna; deposito preliminare rifiuti speciali pericolosi, in cumuli - 7 mc (5 t)
 - area 5a: messa in riserva di RAEE non pericolosi destinati al recupero - 16 mc (5,55 t)
 - area 6a: esterna, messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero - 117,3 mc (69 t)
 - area 6b: esterna, messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero - 122,4 mc (72 t)
 - area 6c: esterna, messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero - 91,8 mc (95 t)
 - area 6d: esterna, messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero - 2803,68 mc (1822,4 t)
 - area 6e: esterna, messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero - 918 mc (275.6 t)
 - area 7a: messa in riserva rifiuti speciali pericolosi destinati a recupero - 16 mc (6 t)
 - area 7b: messa in riserva di RAEE pericolosi destinati al recupero - 16 mc (6 t)
 - area 7i: interna, messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero - 2380,95 mc (927 t)
 - area 7r: esterna, messa in riserva R13 e recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi – 139 mc (54 t)

- area 7t: sotto tettoia, messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero – 237,79 mc (94 t)
- area 8: interna in cassoni messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi dalla preparazione trasformazione di cibo e bevande destinati a recupero - 40 mc (10 t)

1.7 I quantitativi complessivi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da autorizzare sono i seguenti:

- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 7997,42 mc (3810,05 t)
- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi: 32 mc (12 t)
- Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi: 375 mc (133 t)
- Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi: 7 mc (5 t)
- deposito EoW e/o materiali/rifiuti in attesa di certificazione: 80 mc (50 ton)

1.8 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento (R3, R12, D14) è pari a 80.000 t/anno (267 t/g)

1.9 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (EER):

EER	Denominazione	OPERAZIONI					Eow
		R13	R3	R12	D14	D15	
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X				X	
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		X	X	X	
020110	Rifiuti metallici	X		X		X	
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X					
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X					
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X					
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X					
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X					
030101	scarti di corteccia e sughero	X			X	X	
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X			X	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X			X	X	
030199	Limitatamente a cascami derivanti dalla lavorazione del legno e della lavorazione dei pannelli truciolari	X		X		X	
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X		X	X	X	
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X		X	X	X	

EER	Denominazione	OPERAZIONI					Eow
		R13	R3	R12	D14	D15	
040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X		X	X	X	
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X		X	X	X	
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	X		X	X	X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X		X	X	X	
040299	Limitatamente a cascami derivanti dalla lavorazione dell'industria tessile di tessuti naturali e non tessuti	X		X	X	X	
070299	Limitatamente a scarti e refili di lavorazione delle materie plastiche						
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X		X	X	X	
090108	Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento	X		X	X	X	
090199	Limitatamente a Scarti della lavorazione dello sviluppo fotografico	X		X		X	
100210	scaglie di laminazione	X				X	
100299	Limitatamente a cascami di lavorazione derivanti dall'industria del ferro e dell'acciaio	X				X	
100899	Limitatamente a cascami di lavorazione dell'industria della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi	X				X	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X			X	X	
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X				X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X				X	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X				X	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X				X	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X				X	
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	X		X	X	X	
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X				X	
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	X				X	
120199	Limitatamente a scarti di medie dimensioni derivanti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	X		X		X	
150101	imballaggi in carta e cartone	X	X	X	X	X	D.M. 188/20
150102	Imballaggi in plastica	X		X	X	X	

EER	Denominazione	OPERAZIONI					Eow
		R13	R3	R12	D14	D15	
150103	imballaggi in legno	X		X	X	X	
150104	Imballaggi metallici	X		X	X	X	
150105	Imballaggi in materiali compositi	X	X		X	X	D.M. 188/20
150106	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X	D.M. 188/20
150107	imballaggi in vetro	X		X	X	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X		X	X	X	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X			X	X	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X			X	X	
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X		X		X	
160103	Pneumatici fuori uso	X			X	X	
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose	X				X	
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X				X	
160116	serbatoi per gas liquido	X				X	
160117	metalli ferrosi	X				X	
160118	metalli non ferrosi	X				X	
160119	plastica	X				X	
160120	vetro	X				X	
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X				X	
160122	componenti non specificati altrimenti	X				X	
160199	Limitatamente a Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli.	X		X		X	
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X				X	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160212	X				X	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X				X	

EER	Denominazione	OPERAZIONI					Eow
		R13	R3	R12	D14	D15	
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X				X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X		X		X	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X				X	
160601*	batterie al piombo	X				X	
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X				X	
170101	Cemento	X				X	
170103	Mattonelle e ceramiche	X				X	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X				X	
170201	Legno	X			X	X	
170202	vetro	X				X	
170203	Plastica	X		X	X	X	
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X			X	X	
170401	rame, bronzo, ottone	X		X		X	
170402	alluminio	X		X		X	
170403	piombo	X		X		X	
170404	zinco	X		X		X	
170405	Ferro e acciaio	X		X		X	
170406	stagno	X		X		X	
170407	metalli misti	X		X		X	
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X				X	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X		X		X	
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X				X	
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X				X	
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	X				X	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X				X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X				X	

EER	Denominazione	OPERAZIONI					Eow
		R13	R3	R12	D14	D15	
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	X		X	X	X	
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	X		X	X	X	
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.	X		X		X	
191201	carta e cartone	X	X			X	D.M. 188/20
191202	metalli ferrosi	X				X	
191203	metalli non ferrosi	X		X	X	X	
191204	plastica e gomma	X		X	X	X	
191205	Vetro	X		X		X	
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X				X	
191208	Prodotti tessili	X		X	X	X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X				X	
200101	Carta e cartone	X	X	X	X	X	D.M. 188/20
200102	Vetro	X		X		X	
200110	abbigliamento	X		X	X	X	
200111	Prodotti tessili	X		X	X	X	
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X				X	
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X				X	
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X		X		X	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	X				X	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X				X	
200137*	legno, contenente sostanze pericolose	X				X	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X			X	X	
200139	Plastica	X		X	X	X	
200140	Metallo	X		X	X	X	

EER	Denominazione	OPERAZIONI					Eow
		R13	R3	R12	D14	D15	
200302	Rifiuti dei mercati (limitatamente agli ingombranti)	X		X	X	X	
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	X				X	
200307	Rifiuti ingombranti	X		X	X	X	

Il rifiuto con cod. EER 200301 “Rifiuti urbani non differenziati” non è autorizzato.

1.11 Descrizione dell’attività

La società MAURI EMILIO è autorizzata alle operazioni di messa in riserva, trattamento e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Attualmente la società ha un'autorizzazione di 80.000 tonnellate di rifiuti per anno.

L'attività di R12 sarà funzionale alle successive fasi di recupero interne o presso impianti terzi e consiste nella selezione, cernita, disassemblaggio o ricondizionamento dei rifiuti.

Le operazioni di cernita e trattamento vengono effettuate in parte manualmente ed in parte con l'ausilio di presse oleodinamiche e mezzi di movimentazione semoventi; le operazioni di cernita e trattamento degli scarti di lavorazione vengono effettuate in parte manualmente e/o con mezzi meccanici.

Per quanto riguarda l’operazione D14 trattasi di cernita e selezione di materiali estranei o in qualche modo recuperabili prima dell’invio ad impianti finali di smaltimento.

Per quanto riguarda l’operazione di recupero R3 la ditta dichiara che rispetterà quanto previsto dal **Decreto Ministeriale n. 188 del 22 settembre 2020.**

2 – PRESCRIZIONI

2.1 La Ditta deve rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Decreto VIA n. 3136 del 29/06/2007 emesso dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia;

2.2 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;

2.3 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;

2.4 I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;

2.5 I rifiuti pericolosi posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;

2.6 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 – Regione Lombardia -, ed in particolare dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Ditta.

2.7 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all’attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

- senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
- senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
- nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
- senza causare danni o pericoli per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.

- 2.8 Le aree funzionali dell’impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell’area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 2.9 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.10 Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici.
- 2.11 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l’inalazione;
- 2.12 I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall’azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall’azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.13 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.14 I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
- 2.15 Prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, l’Impresa deve verificare l’accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l’Allegato D alla Parte IV[^] del d.lgs. 152/06 preveda un EER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della “non pericolosità”;
 - c) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell’Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa acquisizione di verifica analitica di corredo
- Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.16 In considerazione della difficoltà di esecuzione di analisi chimiche di laboratorio per la classificazione come “rifiuto non pericoloso” su rifiuti codice EER “170411 – cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410” la ditta dovrà implementare una procedura per la verifica della non pericolosità dei cavi oltre all’acquisizione di una certificazione in merito da parte del produttore. La ditta verificherà che la sezione dei cavi, esaminata a campione, presenti una struttura interna costituita esclusivamente da anime in metallo - guaine di protezione (in plastica, PVC, gomma, iuta, resine, metallo) - strato isolante e riempitivo (in pvc, gomma, resine sintetiche). Nel caso si riscontri la presenza nella sezione di uno strato di carta sarà necessario procedere ad una caratterizzazione analitica (da acquisire preliminarmente al conferimento o all’accettazione del carico) al fine di accertare l’eventuale pericolosità del rifiuto (ciò in quanto in alcuni casi viene utilizzata come materiale isolante carta impregnata con oli e grassi minerali);

- 2.17 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.18 Considerato che nella tipologia di rifiuti ritirati dall'azienda è presente anche il codice EER 120104 (polveri e particolato di materiali non ferrosi), si ritiene che qualora venissero ritirati rifiuti le cui operazioni di stoccaggio/movimentazione possano dar luogo a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (quali ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio), l'azienda debba operare sulla base di una idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti.
- 2.19 Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti all'interno dell'impianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 Ottobre 2001; il deposito di PCB e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatoi posti in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non è consentito lo stoccaggio dei PCB in vasca; la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita conformemente alle modalità ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 22 Maggio 1999, n. 209, nonché nel rispetto del programma temporale di cui all'Art. 18 della Legge 18 Aprile 2005, n. 62;
- 2.20 Le operazioni di ispezioni, campionamento dei liquidi isolanti ed il trattamento e decontaminazione dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB devono essere affidate a operatori qualificati e a personale esperto ed idoneamente formato ed istruito non solo per quanto riguarda la manipolazione di sostanze pericolose (PCB) ma anche per quanto riguarda gli altri rischi eventualmente presenti nell'esecuzione dell'attività, compreso il rischio elettrico;
- 2.21 I rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti devono essere avviati allo smaltimento finale entro sei mesi dalla data del loro conferimento;
- 2.22 Durante le attività di decontaminazione e manipolazione di apparecchiature e liquidi isolanti contenenti PCB devono essere adottati opportuni dispositivi di protezione individuale scelti in base ai rischi connessi con l'attività da eseguire;
- 2.23 Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 28 Dicembre 1993, n. 549 e s.m.i. recante: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi. L'attività di recupero delle apparecchiature fuori uso contenenti C.F.C. deve essere svolta secondo le norme tecniche e le modalità indicate nell'Allegato 1 del decreto 20 Settembre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della L. 549/1993;
- 2.24 La gestione dei rifiuti identificati come RAEE (solo stoccaggio) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare il punto 3 dell'allegato VII dello stesso decreto;
- 2.25 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
- 2.26 I rifiuti decadenti dall'attività aventi EER di cui al capitolo 19 dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento finale
- 2.27 I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
- da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi.
- 2.28 I rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.

- 2.29 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- 2.30 La ditta deve essere in possesso di idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione.
- 2.31 Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2020 e dal piano redatto dalla Prefettura di Monza, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 2.32 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.33 Per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 2.34 Le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.
- 2.35 Per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";**
- 2.36 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" (es. Regolamento UE 333, Regolamento UE 715, D.M. 188/20, ecc.) emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento;**
- 2.37 La Ditta deve rispettare quanto prescritto dal D.M. del 22 settembre 2020 n.188;**
- 2.38 I materiali/rifiuti possono essere stoccati nell'area F per un periodo non superiore ai sei (6) mesi;
- 2.39 Il tempo massimo di permanenza in impianto degli EoW prodotti, sarà di 12 mesi, superato il quale lo stesso deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa delle nuove verifiche effettuate che devono essere documentate.
- 2.40 L'invio all'area di utilizzo delle materie prime seconde deve avvenire esclusivamente dopo aver ricevuto i risultati attestanti la conformità dei materiali alle materie prime seconde in base a quanto previsto dalla vigente regolamentazione;
- 2.41 Le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate per partite omogenee curando di avere campioni rappresentativi che identifichino i carichi di ingresso all'impianto ed evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con la destinazione di recupero;
- 2.42 I materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.43 Deve essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 28 Settembre 2009 n.8/10222: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi" e dal il Regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2.44 I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad

impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;

- 2.45 La Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi” Prot. n. 1121 del 21/01/2019.**
- 2.46 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 2.47 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.48 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.49 Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.50 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.51 I macchinari e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.52 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.53 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- 2.54 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.55 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.56 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.57 Lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati) non deve superare i 500 lt;
- 2.58 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.59 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.60 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

La ditta dovrà a tal fine inoltrare, alla Provincia, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.